

BVGer A-5268/2020 vom 27. September 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-5268_2020

FR: TAF A-5268/2020 du 27 septembre 2021

IT: TAF A-5268/2020 del 27 settembre 2021

Regeste

Assistenza amministrativa

Erwägungen

E. 9.1

Con l'impugnativa in esame il ricorrente ha censurato pure la comunicazione "di informazioni attinenti all'ammontare di un'imposizione forfettaria sussistente in Svizzera" che a suo dire non sarebbero "di alcuna pertinenza per un'eventuale tassazione [...] in Spagna". In proposito, l'autorità inferiore ha, in modo generico, affermato che "tutte le informazioni richieste relative al ricorrente appaiono verosimilmente rilevanti per l'accertamento fiscale di quest'ultimo in Spagna".

E. 9.2

Recentemente, il Tribunale federale ha ritenuto la modalità di imposizione in Svizzera, segnatamente l'imposizione secondo il dispendio sia un'informazione verosimilmente pertinente, nella misura in cui essa indichi che il contribuente non abbia realizzato alcun reddito proveniente da attività lucrativa. La massima istanza non ha invece ritenuto quale informazione verosimilmente pertinente l'ammontare del "dispendio determinante", che le autorità fiscali svizzere hanno considerato quale base per determinare l'imposizione del contribuente, poiché tale informazione non fornisce alcuna indicazione circa il reddito realizzato dalla persona oggetto di assistenza amministrativa (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 6.1.2; sentenza del TAF A-7022/2017 del 30 luglio 2019 consid. 6.2.4; Xavier Oberson, *Le développement de l'échange international d'informations en matière fiscale*, in: SJ 2021 II pag. 82).

E. 9.3

Ciò detto, è quindi in parte a ragione che il ricorrente si oppone alla trasmissione del documento "Dichiarazione 2015 per l'imposizione secondo il dispendio", nella misura in cui da esso emerge l'ammontare del dispendio determinante sulla base del quale egli è imposto in modo forfettario in Svizzera. Per il resto, il documento in quanto tale può essere trasmesso, poiché accerta e conferma che il ricorrente sia stato oggetto di imposizione secondo il dispendio nel 2015.

E. 9.4

Ferme queste premesse, constatata la fondatezza parziale della censura, il documento citato sarà trasmesso dopo debita anonimizzazione dell'importo che informa circa il dispendio determinante.

E. 10

In modo del tutto generico l'insorgente lamenta altresì la violazione dell'art. 4 LPD nella misura in cui la decisione impugnata verte sul trattamento di propri dati. Orbene, come sopra esposto le informazioni oggetto di domanda di assistenza amministrativa sono ritenute "verosimilmente rilevanti" per l'esecuzione del diritto fiscale spagnolo, ciò che quindi esclude, seguendo il ragionamento del ricorrente le allegazioni circa una presunta violazione delle normative a tutela della propria sfera privata. In questo contesto va pure considerato che l'insorgente non ha illustrato nemmeno in grandi linee la presunta violazione allagata, ciò che a maggior ragione conduce questo Tribunale a non trattare tali censure.

E. 11

In via subordinata il ricorrente ha censurato la violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 5 Cost., nella misura in cui le informazioni richieste sarebbero "del tutto inadeguate a stabilire l'assoggettamento fiscale illimitato del contribuente" come pure "inadeguate a determinare il suo reddito imponibile ipotetico in Spagna, nella denegatissima ipotesi in cui egli fosse fiscalmente assoggettato in tale Stato". Le censure non può trovare conferma. Infatti le informazioni richieste sono considerate "verosimilmente rilevanti", ciò che esclude la violazione del divieto delle "fishing expeditions" e quindi pure del principio della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.), che sono, in ambito di assistenza amministrativa internazionale, due principi che collimano (cfr. consid. 5.2) (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-506/2018 del 15 novembre 2019 consid. 3.3 con rinvii; A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.4 con rinvii; A-846/2018 del 30 agosto 2018 consid. 2.1.6).

E. 12

In conclusione il Tribunale constata che la domanda di assistenza amministrativa spagnola del 7 aprile 2020 adempie a tutti i requisiti formali. Essa non costituisce inoltre una "fishing expedition" e nulla agli atti permette peraltro di dubitare della rilevanza verosimile delle informazioni richieste dall'autorità richiedente spagnola, eccezione fatta per quanto già indicato al considerando 9. Di conseguenza, è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha concesso l'assistenza amministrativa in materia fiscale. La decisione impugnata del 23 settembre 2020 va pertanto confermata ai sensi dei considerandi ed il gravame del ricorrente parzialmente ammesso. Nella misura in cui la decisione impugnata già contempla il rispetto del principio di specialità (cfr. punto dispositivo 3 a), nessuna precisazione in tale senso è necessaria.

E. 13.1

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura pari a CHF 5'000, sono poste a carico del ricorrente parzialmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), in ragione dell'importo di CHF 4'500, che verrà detratto dall'anticipo spese di CHF 5'000 versato a suo tempo, mentre il saldo gli verrà restituito, e ciò ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio. Nessuna spesa processuale è posta a carico dell'AFC parzialmente soccombente (63 cpv. 1 PA).

E. 13.2

Visto l'esito della procedura sono dati i presupposti per l'assegnazione al ricorrente di un'indennità a titolo di spese ripetibili per l'importo di CHF 750 (cfr. 64 cpv. 1 PA a

contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

E. 14

Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h LTF). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. (il dispositivo è sulla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.